

CITTA' DI  
VENEZIA



VENezia Informatica e Sistemi S.p.A.

**VENIS**

Rep. n. **20295**  
del 10/01/2019

CONVENZIONE  
tra  
Comune di Venezia – VENIS S.p.A.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  
INTERVENTI NELL'AMBITO DEL  
**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI VENEZIA:**

Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale  
e territoriale della Città di Venezia



Città metropolitana  
di Venezia

## **INDICE**

### **PREMESSE**

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Art. 3 - Durata

Art. 4 – Requisiti e modalità di svolgimento dell'attività di VENIS S.p.A.

Art. 5 - Attività di VENIS S.p.A.

Art. 6– Obblighi specifici di VENIS S.p.A.

Art. 7 - Adempimenti del Comune

Art. 8 – Controlli sulle attività realizzate

Art. 9 – Rapporti economici

Art. 10 – Rinvio



## PREMESSE

Venis S.p.A. è una società strumentale controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 65,1%, mentre le altre quote sono possedute dalla Città Metropolitana di Venezia con una quota del 10%, da ACTV S.p.A. con una quota del 5,9%, da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. con una quota del 5%, da Veritas S.p.A. con una quota del 5%, e da AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A. rispettivamente con una quota del 3%;

Venis S.p.A. risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC n. 7 del 2017 per essere affidataria in house in quanto:

1. è società a capitale interamente pubblico, in via diretta ed indiretta;
2. è rispettato il requisito del controllo analogo, come si evince dallo Statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle azioni, il potere di nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo da parte del Comune di Venezia, l'attribuzione all'Assemblea ordinaria di maggiori poteri rispetto agli Statuti delle società private, la costituzione del Comitato di Coordinamento e Controllo);
3. la quasi totalità del proprio fatturato è verso l'Amministrazione Comunale e comunque la parte residua verso gli altri soci pubblici;
4. lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016 così come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 con inserimento tra le altre delle disposizioni previste dall'art. 16 del predetto decreto in tema di società in house.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2017 è stato affidato a Venis S.p.A. il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia con una durata di 5 anni, con decorrenza da 1/1/2018 e quindi con scadenza al 31/12/2022, ed è stato successivamente sottoscritto il contratto di servizio rep. 19742 del 29/12/2017, il cui testo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2017;

Venis S.p.A. è pertanto società *in house* che svolge attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nel pieno rispetto del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) - in particolare dell'art. 4, comma 2 lett. d) - e di cui il Comune di Venezia ha deliberato il mantenimento nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017, in quanto società pienamente rispondente alle previsioni del nuovo testo unico e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

### **Dato atto che:**

Il servizio affidato comporta per VENIS S.p.A. la realizzazione, la conduzione tecnica e lo sviluppo del Sistema Informativo Comunale e il compito di assicurare, in base alle modalità e alle risorse stabilite, che il SIC sia allineato con la programmazione dell'Ente e la pianificazione nazionale, che il SIC consenta la gestione ottimale delle funzioni dell'Ente e ne massimizzi i risultati, che le risorse del SIC siano usate responsabilmente e i rischi per la sicurezza delle risorse e del patrimonio informativo del Comune siano gestiti opportunamente;



VENIS S.p.A. è stata inoltre individuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29/06/2016 quale soggetto attuatore per la realizzazione di delle attività dell'Agenda Digitale ricomprese nell'ambito del PON Metro a cui è seguita DGC n. 388 del 12 dicembre 2016 di approvazione dello schema di Convenzione e sottoscrizione tra le parti della medesima in data 21 dicembre 2016 con repertorio n. 19118 del 23 dicembre 2016.

### **Richiamati:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 29 dicembre 2017 che ha approvato lo schema di "Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e VENIS S.p.A. per il servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale" in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2017, con durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;
- il Contratto sottoscritto tra le parti in data 29 dicembre 2017, con repertorio speciale n. 19742;
- l'atto di nomina di VENIS s.p.a. quale Responsabile del trattamento dei dati personali da parte del Comune di Venezia sottoscritto in data 18 maggio 2018, nel rispetto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 150 del 15 maggio 2018 avente ad oggetto *"Avvio del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia in ottemperanza alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Approvazione dei criteri e delle modalità organizzative"*.

### **Visto:**

- l'art. 1 comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale vengono definite le nuove procedure di programmazione delle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, che all'art. 1 comma 2 definisce la Città Metropolitana quale Ente territoriale di vasta area individuato per "la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; la promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana";
- il PON Città Metropolitane 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, che costituisce uno degli strumenti attuativi dell'Agenda urbana nazionale, fornendo un'interpretazione territoriale dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, e individua il Sindaco del Comune capoluogo della Città Metropolitana come Autorità urbana e Organismo intermedio, attribuendogli ampia autonomia nella definizione dei fabbisogni e nella conseguente individuazione degli interventi da realizzare;
- che il Dipartimento per le Politiche di coesione (D.P.Coe.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 10, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei Fondi strutturali dell'Unione europea nonché del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- che l'Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui all'art. 10 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con la Legge 30 ottobre 2013 n. 125, assumendo il ruolo di Autorità di Gestione, assicura il rafforzamento dell'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione operando in raccordo con le amministrazioni



competenti e curandone il monitoraggio sistematico dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione;

#### **Richiamate altresì:**

- la Delibera CIPE n. 25/2016 avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1 comma 703 lett. b) e c) della Legge 190/2014";
- la Delibera CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse"

#### **Visto inoltre:**

- che in data 26/11/2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia e il "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia" (di seguito "Patto");
- la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06/06/2017 attraverso la quale la Città Metropolitana di Venezia riconosce il Comune di Venezia quale soggetto titolare e gestore di tutti gli interventi finanziati dal suddetto Patto;
- Considerato che detti interventi sono stati inseriti nei documenti di programmazione dell'Ente e approvati dagli organi competenti;
- il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Patto, per l'attuazione degli interventi di propria competenza può avvalersi delle proprie Società in house nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 20/12/2018 è stato approvato lo schema della presente convenzione.

### **Tutto ciò premesso e considerato si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Le premesse e gli atti qui richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione ha per oggetto la regolazione dei rapporti tra il Comune di Venezia e VENIS S.p.A. nell'ambito dell'affidamento dell'attuazione da parte di VENIS S.p.A. dell'intervento seguente finanziato attraverso risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Venezia, afferente all'Area tematica 3 "Valorizzazione Culturale e Turismo" - sistemi sperimentali di gestione del turismo a Venezia - quale:

#### **Area tematica 3: valorizzazione Culturale e Turismo**



<b>- Sistemi sperimentali di gestione del turismo a Venezia -</b>		
<b>C.I.</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
NO18180	Cultura e Turismo. Cabina di regia: conoscere la risorsa al fine della pianificazione delle scelte attraverso sistemi integrati di prenotazione, sistemi conta persone, potenziamento della rete wifi cittadina e creazione di una App dedicata alla destinazione Venezia.	2.000.000,00 €

2. La dotazione finanziaria dell'intervento affidato a VENIS S.p.A è complessivamente pari a Euro 2.000.000,00=.

3. L'intervento citato ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di un sistema di prenotazione di accesso alla Città antica integrato con un sistema di rilevazione e analisi dei flussi di persone basato su contatori, potenziamento della rete wifi cittadina e creazione di un'APP dedicata alla destinazione turistica Venezia. In particolare l'attuazione dell'intervento si declina in azioni diverse che presentano finalità correlate:

**a - Progettazione, sviluppo e realizzazione del sistema integrato di prenotazione dell'accesso alla città antica al fine di realizzare uno strumento integrato con la Smart Control Room per la governance dei flussi turistici.** L'obiettivo che si intende perseguire è conoscere anticipatamente le presenze sul territorio cittadino mediante la prenotazione nonché controllare in tempo reale i flussi pedonali rilevati da sistemi conta persone ai fini della trasparenza, sicurezza e miglior governance territoriale.

Il sistema di prenotazione di accesso alla città deve potersi interfacciare e integrarsi con il sistema conta persone ed essere integrabile con i sistemi di prenotazione esistenti e in via di sviluppo a servizio dei principali stakeholders cittadini, nazionali e internazionali.

**b - Progettazione, sviluppo e installazione** di un sistema conta persone integrato con la Smart Control Room e con il sistema di prenotazione cui al precedente punto a;

**c - Progettazione, sviluppo e realizzazione dell'aggiornamento degli impianti di rete wifi esistenti e dell'aumento del 20% degli hot spots** nelle aree di maggiore affluenza di Mestre e Venezia, al fine di garantire ai city users l'accesso digitale ai servizi pubblici, alle offerte culturali e museali e ad ogni altra informazione utile.

**d - Progettazione, sviluppo e realizzazione di una APP** dedicata ai visitatori, **che si configura come un bene**, a completamento del sistema integrato di prenotazione, conteggio e profilazione dei visitatori: l'App deve rispondere alla duplice funzione di dare informazioni sulla città (servizi, informazioni, istruzioni) e di acquisire informazioni sugli utilizzatori attraverso il percorso di registrazione per l'accesso all'APP.

Per l'attuazione delle operazioni citate e ricomprese nell'intervento, la società può ricorrere ad affidamento a soggetti terzi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

### **Art. 3 - Durata**

1. Tenuto conto che le obbligazioni giuridicamente vincolanti devono essere assunte entro il termine del 31 dicembre 2019, come stabilito dalla delibera CIPE n. 25 del 2016 punto 2,



lettera e - la durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa fino alla data della verifica di conformità dell'intervento, tenuto conto delle operazioni di cui si compone come descritto all'art. 2, fatto salvo il venir meno dell'affidamento in essere citato in premessa.

2. L'ultimazione dell'intervento deve rispettare le previste tempistiche di attuazione già comunicate all'interno del portale informatico Ges.Pro. (Gestione Progetti), applicativo utilizzato per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese sostenute.

#### **Art. 4 – Requisiti e modalità di svolgimento dell'attività affidate a VENIS S.p.A.**

1. L'attività di progettazione e realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, dovrà garantire che l'intervento attuato nell'ambito della stessa:

- rispettino i principi generali sanciti dagli artt. 7 (parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (sviluppo sostenibile) del Regolamento UE 1303/2013;
- rispettino la disciplina UE e nazionale in materia di appalti (D.Lgs 50/2016) e aiuti di Stato;
- siano coerenti con la strategia di sviluppo delineata dal Comune di Venezia di cui la Giunta comunale ha dato atto della conformità agli obiettivi dell'ente mediante l'approvazione del DUP;
- siano attuati, monitorati, rendicontati e pubblicizzati nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato dal NUVEC e che sarà cura dell'Amministrazione Comunale trasmettere alla società Venis S.p.A.;
- siano realizzati nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); dal Piano Triennale di Prevenzione del Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di VENIS S.p.A. e dallo Strumento di Valutazione del Rischio Frode approvato da Comune di Venezia con DGC n. 136 dell'11 luglio 2017; per quanto non disciplinato dal PTPCT di VENIS S.p.A., si farà riferimento al PTPCT del Comune di Venezia;
- siano realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento Ue 2016/679 ed alla relativa normativa nazionale (D.lgs 196/03 come novellato dalla normativa di coordinamento nazionale di cui al D.lgs 101/18), con particolare riguardo ai principi, ai diritti dell'interessato ed alla sicurezza del trattamento del dato ivi normati;

2. VENIS S.p.A. si impegna a realizzare l'intervento di cui all'art. 2 nel rispetto della tipologia di spesa, del cronoprogramma finanziario e del termine per l'esecuzione degli interventi.

3. Eventuali modifiche agli interventi previsti dal Patto, in forza del richiamo alle regole generali contenute nella norma finale della Delibera CIPE n. 26/2016, si conformano secondo l'iter procedurale previsto dalla lett. B.2) della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

#### **Art. 5 - Attività affidate a VENIS S.p.A.**





1. L'attività affidata a Venis S.p.A. è articolata in:

- studio, progettazione, sviluppo e realizzazione di un sistema di prenotazione di accesso alla Città antica integrabile con i sistemi di prenotazione esistenti e in via di sviluppo dei principali stakeholders cittadini, nazionali e internazionali (quali i sistemi di prenotazione online, i vettori di trasporto, le compagnie aeree e le strutture ricettive, strutture sanitarie, musei, fondazioni e centri culturali, centri di studio, poli museali e fondazioni espositive di opere d'arte sia pubbliche sia private).
- integrazione di tale sistema con un sistema di rilevazione e analisi dei flussi di persone basato su contatori;
- aggiornamento degli impianti di rete wifi cittadina esistenti e dell'aumento del 20% degli hot spots esistenti sull'intero territorio comunale e creazione di un'APP dedicata alla destinazione turistica Venezia;

2. La progettazione consiste:

- a) nella definizione dei fabbisogni dei cittadini/stakeholders a cui risponde l'attuazione dell'intervento nel suo complesso nel rispetto degli obiettivi declinati all'art. 2 della presente della presente convenzione;
- b) nell'elaborazione del progetto esecutivo per ciascuna operazione, che sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento, previsto all'art. 7 par. 1 della presente convenzione, per poter effettuare le sue attività di validazione amministrativa e sorveglianza;

3. La realizzazione consiste:

- a) nello sviluppo dei sistemi/piattaforme di prenotazione dell'accesso in città antica integrato con altri sistemi di prenotazione, nell'installazione di un sistema di conta persone in grado di rilevare numericamente le presenze che compongono i flussi pedonali, nello sviluppo dell'App dedicata alla destinazione Venezia, nel potenziamento del wifi cittadino - come previsto dal progetto esecutivo validato dal RP;
- b) nella fase di test, fine tuning, consegna e collaudo con buon esito dei sistemi in parola con il RP che ne verificherà la rispondenza ai fabbisogni di cui al punto 2, lett. a) del presente articolo;
- c) nell'assistenza e formazione del personale del Comune di Venezia;
- d) nel supporto al Comune di Venezia nel processo di coinvolgimento dei Comuni della Città metropolitana interessati ad offrire il servizio ai propri cittadini;

4. Venis S.p.A. realizzerà la progettazione dell'intervento previsto dall'art. 2 della presente convenzione nel rispetto del piano finanziario: eventuali modifiche sostanziali del progetto devono essere concordate per iscritto con il RP che poi le sottopone all'AdG per la presa d'atto.

#### **Art. 6 – Obblighi specifici di VENIS S.p.A.**

1. E' fatto divieto di doppio finanziamento delle spese di un progetto, in particolare rispetto al corrispettivo che VENIS S.p.A. percepisce nell'ambito dei contratti di servizio in essere con il Comune di Venezia, o nell'ambito di altre fonti di finanziamento pubblico. A tal fine, VENIS S.p.A. è obbligata a rendere, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione in relazione al singolo pagamento delle spese sostenute, in cui venga attestato che le spese/costi fatturati non siano già remunerati in base ad altro titolo.





2. VENIS S.p.A. è obbligata a coordinare l'attività sviluppata nell'ambito del Patto con quella svolta nell'ambito del contratto di servizio generale.

3. VENIS S.p.A. deve assicurare il rispetto di tutte le pertinenti disposizioni previste dalla normativa UE, nazionale e regionale applicabile, nonché comunicate dal Responsabile del Patto.

4. In particolare VENIS S.p.A. nell'attuazione dell'intervento, si impegna a:

- prevedere che le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori vengano assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019, ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016 punto 2 lett. e), nonché della lettera C) della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno avente ad oggetto "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/ Piani stralcio e Patti per lo Sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";
- riportare su tutti i documenti amministrativi e contabili cartacei e informatici, relativi all'operazione di competenza, sia il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo ai diversi Codici Intervento comunicati dal Responsabile dello Strumento Patto, sia il riferimento al nome abbreviato del Patto: "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia" con relativi loghi ministeriali sempreché i documenti non siano elaborati con sistemi elettronici che di fatto non consentono l'inserimento di loghi;
- archiviare, per ogni singolo intervento, tutta la documentazione prodotta, classificandola secondo il criterio intervento/soggetto realizzatore e conservandola in appositi fascicoli cartacei e/o informatici dedicati che riportino la codifica dell'operazione cui tale documentazione si riferisce e il periodo di riferimento, al fine da garantirne la tracciabilità in caso di verifiche di secondo livello da parte del N.U.V.E.C.;
- conservare tutta la documentazione giustificativa/probatoria relativa a ciascun intervento nella corretta forma nel rispetto dell'art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale. I documenti devono essere facilmente consultabili in appositi archivi sia cartacei che informatici ed essere conservati per il numero di anni previsto dall'art 140 del Reg (UE) n. 1303/2016;
- fornire al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione e all'organismo deputato ai controlli di primo livello la documentazione necessaria affinché possa accertare in itinere ed ex-post la regolarità, congruità e pertinenza delle prestazioni e/o servizi resi da VENIS S.p.A.;
- fornire all'organismo deputato ai controlli di primo livello tutti i dati di monitoraggio fisico e procedurale dei progetti e garantirne la correttezza, l'affidabilità e la congruenza;
- fornire il cronoprogramma finanziario di attuazione dell'opera;
- mettere a disposizione di tutte le Autorità del programma e degli altri soggetti abilitati, tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle verifiche amministrative e "in loco";
- provvedere all'implementazione dei dati di monitoraggio all'interno del portale Ges.Pro. per il quale l'Amministrazione si fa carico di fornire ogni informazione necessaria circa le modalità di inserimento dei dati;



- mantenere un sistema di contabilità separata e analitica o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relativa a a ciascuna singola opera, assicurando così la corretta tracciabilità del flusso finanziario del Patto, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli Organi preposti sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare VENIS S.p.A. e un'operazione affidatagli;
- rispettare le indicazioni impartite in merito agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Reg. UE 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2., dal Regolamento di esecuzione 821/2014, per quanto attiene il ruolo di soggetto attuatore.

### **Art. 7 - Adempimenti del Comune**

1. Il Comune individua all'interno dell'amministrazione un Responsabile del Procedimento per l'intervento, preposto a costituire l'interfaccia con VENIS S.p.A. in ordine all'indirizzo e sorveglianza sull'ente strumentale e ad adottare i provvedimenti amministrativi. Ciascun settore di competenza provvederà agli atti relativi agli impegni di spesa e alle liquidazioni delle fatture relative agli stati di avanzamento.

2. Le singole Direzioni/Settori devono garantire la massima collaborazione e consentire il più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune inerenti le attività affidate a VENIS S.p.A. e devono rispondere entro 10 giorni ad eventuali richieste di informazioni da parte di VENIS S.p.A. utili all'attuazione delle operazioni affidate alla società.

4. In fase esecutiva, eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed in ogni caso non dovranno produrre aumento dell'importo sul quale è stato concesso il contributo dallo Stato.

### **Art. 8 – Controlli sulle attività realizzate**

1. L'organismo deputato ai controlli di primo livello e il Responsabile del Procedimento potranno eseguire specifici controlli in merito alla regolarità nell'adempimento delle prestazioni da parte di VENIS S.p.A. con particolare riferimento: al rispetto delle procedure definite dal Programma, alla tempistica di attuazione dell'operazione.

2. Qualora il Comune, nell'espletamento dell'attività di controllo sopra descritta, riscontri disfunzioni, difformità, carenze, disservizi, ne dà comunicazione a VENIS S.p.A., la quale dovrà attuare nel più breve tempo possibile ogni misura necessaria a rimediare a quanto segnalato, ed è comunque obbligata a dare riscontro scritto al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

### **Art. 9 – Rapporti economici**

1. VENIS S.p.A provvede a fatturare al Comune le spese sostenute e i servizi realizzati, IVA inclusa, nei limiti dell'ammontare destinato ad ogni singolo intervento cui all'art. 2. Il riconoscimento alla società del corrispettivo per le attività prestate è regolato dal Titolo IV del vigente Contratto di Servizio tra Comune di Venezia e VENIS S.p.A. Il Comune provvede a pagare le fatture secondo le previsioni dell'art. 20 del vigente Contratto di Servizio tra Comune



di Venezia e VENIS S.p.A. e, a parziale deroga di quanto previsto dal contratto di servizio stesso, in ogni caso non prima che sia stata ultimata la procedura di trasferimento delle risorse stabilita dalla Delibera CIPE n. 26/2016 e meglio definite alla lett. D.2) della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno che prevede:

- un'anticipazione, pari al 10% dell'importo assegnato per singolo intervento, allorché gli interventi siano stati caricati nella Banca Dati Unitaria (operazione in capo all'Amministrazione Comunale);
- successivi pagamenti intermedi, fino all'85 per cento dell'importo assegnato per singolo intervento;
- il saldo del 5% a chiusura di ciascun singolo intervento.

2. VENIS S.p.A., al fine di ottenere il rimborso, deve rendicontare tutte le spese sostenute nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente convenzione, mediante presentazione di correlate relazioni intermedie sullo stato di attuazione dei singoli interventi, nel rispetto del cronoprogramma finanziario comunicato all'Amministrazione Comunale.

L'avanzamento tecnico-progettuale è attestato da Venis S.p.A. mediante relazioni intermedie redatte in base al Gantt dei progetti; a seguito della validazione/approvazione delle relazioni intermedie da parte del Responsabile del Procedimento, Venis S.p.A. procede alla rendicontazione ed alla emissione della relativa fattura.

Le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono da ritenersi ammissibili esclusivamente qualora queste ricadano nelle casistiche previste alla lett. D.3 di cui alla suddetta Circolare n. 1/2017.

3. La rendicontazione dovrà essere articolata con riferimento al Codice Intervento così come individuato all'art. 2 della presente Convenzione.

4. Ai fini dell'erogazione del pagamento delle spese sostenute, l'Amministrazione effettua controlli di primo livello secondo le modalità del sistema Si.Ge.Co sul rispetto degli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente convenzione. Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo rilevi inadempienze a tali obblighi contrattuali non certifica l'ammissibilità della spesa a pagamento e ritrasmette al R.U.P. ai fini della necessaria attività di integrazione e correzione documentale. Di detta attività ne verrà data informazione anche al Responsabile del Procedimento, soggetto interno all'Amministrazione Comunale.

5. Rimane in capo a VENIS S.p.A. ogni responsabilità relativa al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di fornitura di servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 15 aprile 2016, nonché le responsabilità relative alla decadenza del Comune dal diritto al contributo statale a seguito di interventi realizzati in difformità al progetto approvato senza le dovute autorizzazioni o a seguito di varianti che snaturino le finalità e l'uso previsti dal progetto originario e, in generale, per ogni motivazione imputabile al mancato rispetto da parte di VENIS S.p.A. delle prescrizioni a suo carico contenute nel presente accordo.

6. Le economie derivanti dal progetto e dai ribassi d'asta non sono da ritenersi nelle disponibilità di VENIS S.p.A: eventuali richieste di utilizzo di dette somme dovranno preventivamente essere autorizzate dell'Amministrazione Comunale.

7. La spesa fatturata dalla società, relativamente al personale interno, non può essere superiore al costo del personale interno alla stessa determinato sulla base delle ore effettivamente lavorate e consuntivate, a costo lordo aziendale, ricorrendo ad una tariffa oraria



calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati (ex art. 68.2. Reg. UE n. 1303/2013) e tenuto conto delle spese generali calcolate ad un tasso forfettario massimo del 15% sul valore dei costi diretti ammissibili per il personale (ex. Art. 68.1, lett.b) Reg. UE n. 1303/2013).

8. La proposta riprogrammazione delle risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta per nuove progettualità sarà sottoposta all'approvazione del Responsabile della Programmazione Unitaria e al Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto. La nuova progettualità per l'utilizzo degli eventuali ribassi d'asta oltre che essere approvata dalla Giunta comunale, dovrà essere sottoposta all'iter procedurale di cui alla lett. B.2) della Circolare n. 1/2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

9. I beni materiali e immateriali acquistati o sviluppati nell'ambito dell'attuazione dell'intervento cui all'art. 2 sono di proprietà del Comune di Venezia che li acquisterà a patrimonio alla consegna lavori con collaudo di esito positivo.

#### **Art. 10- Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda, per quanto compatibile, all'applicazione del Contratto di Servizio.

Venezia, 10 gennaio 2019

PER IL COMUNE DI VENEZIA

Responsabile Unico dell'Attuazione e Autorità di Gestione del Patto

ing. Simone Agrondi\*

*(documento firmato digitalmente)*

PER VENIS S.p.A.

Alessandra Poggiani\*

*(documento firmato digitalmente)*

*\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82*

